

Circolare n.36 del 18 dicembre 2023

# ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI

Come ogni anno, al termine dell'esercizio e in concomitanza con l'arrivo del Natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.									
La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia, dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'Iva, ed è pertanto necessario identificare:									
□ la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio; □ le caratteristiche del soggetto ricevente.  In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, tra dipendenti, clienti, consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all'impresa.									
Relativamente ai beni, invece, occ e gli omaggi costituiti da beni ogge	orre differenziare tra i beni acquisiti appositamente per essere omaggiati etto dell'attività di impresa.								
Vediamo pertanto quale trattamente le 2 variabili sopra evidenziate.	to risulta applicabile alle diverse situazioni che si ottengono incrociando								
	Dipendente								
Destinatario dell'omaggio									
	Terzo								
	Beni prodotti o commercializzati dall'impresa								
Tipologia del bene	→ Beni acquistati per la donazione								
OMAGGI A SOGGETTI TERZI DI BI	ENI CHE NON RIENTRANO NELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA								
I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:									
□ integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;									



qualificati	come	spese	di	rap	presentanza.

Valore unitario inferiore o uguale a 50 euro	integralmente deducibili		
Valore unitario superiore a 50 euro	la spesa rientra tra quelle di rappresentanza		

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che il testo dell'articolo 108, comma 2, Tuir lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.

Ľ	inerenza '	si	intende	soddisfatta	qualora	le	spese	sianc	<b>)</b> :

sostenute con	finalità	promozionali e di	i pubbliche	relazioni:

- ☐ ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare benefici economici;
- □ coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando:

- ☐ il totale delle spese imputate per competenza nell'esercizio;
- □ con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).

Le soglie contenute nel testo dell'articolo 108, Tuir sono le seguenti:

- 1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- 2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
- 3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese è da intendersi indeducibile con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Percentuali di deducibilità					
Fino a 10 milioni di euro	1,5%				
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro	0,6%				
Oltre 50 milioni di euro	0,4%				

In merito all'Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

## Da cui:

Spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro	detraibilità del 100%
spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 curo	detraionità del 100 %



Spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100%

### OMAGGI A SOGGETTI TERZI DI BENI CHE RIENTRANO NELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "*prodotto*" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate:

$\sqcup$ dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente
destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la
classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi
(le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
□ dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite fattura al cliente,
con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l'utilizzo dell'autofattura o del registro omaggi) sulla base del
prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua
la cessione gratuita.

# OMAGGI A DIPENDENTI DI BENI DA PARTE DELL'IMPRESA

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

L'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).



Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

Si osserva che la predetta soglia, per l'anno 2023, è stata innalzata a 3.000 euro dal recente Decreto Lavoro (D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023) che al fine di incentivare il potere



di acquisto e di ridurre il cuneo fiscale ha innalzato, per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i *fringe benefit* da 258,23 a 3.000 euro (si veda anche la circolare n. 23/E/2023).

#### OMAGGI EROGATI DAGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

Omaggi a clienti/fornitori	Omaggi a dipendenti
Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.	Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'Iva è indetraibile.

## **ASPETTI CONTABILI**

Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti per la detrazione Iva (valore unitario dell'imponibile del singolo bene acquistato non superiore a 50 euro e iva applicata con aliquota del 10%) verrà registrata come segue:

Diversi	a	Banca c/c		1.100
Spese di rappresentanza			1.000	
Erario c/Iva			100	

Diversamente se la spesa non soddisfa il requisito di detraibilità ai fini Iva (valore unitario dell'imponibile del singolo bene acquistato superiore a 50 euro) avremo:

Spese di rappresentanza	a	Banca c/c	1.100	

Dove la voce delle spese di rappresentanza comprenderà al suo interno anche la quota di Iva indetraibile (ipotizzata in questo caso pari al 100%).



Quanto agli omaggi soffermiamoci su quelli destinati alla clientela.

Se l'azienda compra un bene destinato a omaggio all'atto dell'acquisto, unitamente all'uscita finanziaria di cassa o banca, rileverà la voce di Conto economico accesa agli omaggi facendo sempre attenzione alla detraibilità dell'Iva.

Se invece il bene omaggiato formasse oggetto della produzione propria si dovrà innanzi tutto rilevare la cessione dell'omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione (ovvero mediante emissione di autofattura).

Nel primo caso le scritture contabili saranno le seguenti, al momento dell'emissione della fattura:

Clienti	a	Diversi		1.220
	a	Ricavi per omaggi	1.000	
		Erario c/Iva	220	

Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell'Iva, in tal caso in fattura occorrerà scrivere alternativamente:

$\overline{}$	1.1.11	11		1 - 1124! 1 -	10 T	חח	(22/1072
Ш	con obbligo	ai rivaisa	ai sensi	den articolo	10. L	J.P.K.	033/19/2

□ ...senza obbligo di rivalsa ai sensi dell'articolo 18, D.P.R. 633/1972.

Nel primo caso, con rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente, con il credito verso il cliente che rimarrà aperto per l'importo dell'Iva e dovrà essere successivamente incassato:

	1.220
1.000	
220	

Nel secondo caso, senza rivalsa, la scrittura contabile sarà:

Diversi	a	Clienti		1.220
Ricavi per omaggi			1.000	
Imposte indeducibili			220	

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Alessandra Zonca